

Delibera n. 107/2023

Procedimento sanzionatorio avviato, ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, con delibera n. 51/2023, del 23 marzo 2023, nei confronti di Trenord S.r.l. per la violazione degli articoli 16 e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 giugno 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014 e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTA** la delibera n. 51/2023, del 23 marzo 2023, notificata in pari data con prot. ART n. 4641/2023 e comunicata in pari data ai reclamanti con note prot. ART n. 4642/2023 e prot. ART n. 4643/2023, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenord S.r.l (di seguito anche: Trenord o Società), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16 e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nei reclami di seconda istanza, pervenuti all'Autorità ed acquisiti con prot. ART 14983/2022 del 20 giugno 2022 e con prot. ART 15372/2022 del 28 giugno 2022; ed, in particolare, il punto 7 del deliberato nella parte in cui ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro

3.333,33 (tremilatrentotrentatre/33) per ciascun evento – per un totale di euro 6.666,66 (seimilaseicentosestantasei/66) – per la sanzione di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, e per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrentotrentatre/33), per la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014;

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni così come previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni contestate con la delibera n. 51/2023 e che il pagamento, attese le evidenze bancarie acquisite con la nota prot. ART n. 10486/2023, del 18 aprile 2023 risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine, nonché in misura pari all’importo previsto dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 9.999,99 (novemilanovecentonovantanove/99);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 51/2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 51/2023, del 23 marzo 2023, nei confronti di Trenord S.r.l. per la violazione degli articoli 16 e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell’intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente deliberazione è notificata a Trenord S.r.l., comunicata ai passeggeri reclamanti e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 15 giugno 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)